- **Oggetto:** Bologna: sentenza favorevole del Tribunale contro l’abuso dei contratti a termine nella scuola
- **Data ricezione email:** 24/09/2026 15:33
- **Mittenti:** UIL Scuola Bologna - Gest. doc. - Email: bologna@uilscuola.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':**
- **Indirizzi nel campo email 'CC':**
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** UIL Scuola Bologna <bologna@uilscuola.it>

Allegati

File originale	Bacheca digitale?	Far firmare a	Firmato da	File firmato	File segnato
Logo UIL Scuola Bologna DEF.jpg	NO			NO	NO
Logo-fiducia-768x381.png	NO			NO	NO
Bologna - sentenza favorevole del Tribunale contro l’abuso dei contratti a termine nella scuola.pdf	NO			NO	NO

Testo email





CLICCA QUI PER I CONTATTI

Bologna: sentenza favorevole del Tribunale contro l’abuso dei contratti a termine nella scuola

Il Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, con sentenza del 15 settembre 2026, ha accolto il ricorso, promosso dalla **UIL Scuola Bologna** e patrocinato dagli **avvocati Cinzia Ganzerli e Domenico Naso**, di una docente di sostegno che aveva denunciato l’illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Bologna.

La lavoratrice aveva prestato servizio ininterrottamente dall'anno scolastico 2018/2019 fino ad oggi, per nove anni consecutivi, sempre sullo stesso insegnamento di sostegno e sostanzialmente nello stesso contesto scolastico, attraverso una lunga sequenza di contratti annuali.

Il Giudice ha accertato che il ricorso sistematico allo strumento della supplenza non rispondeva a esigenze temporanee, ma serviva a coprire un fabbisogno stabile e permanente dell'organizzazione scolastica, integrando così un caso di abuso nella reiterazione dei contratti a termine, in contrasto con la normativa nazionale ed europea (Direttiva 1999/70/CE, sentenza Mascolo della Corte di Giustizia UE, sentenza n. 187/2016 della Corte Costituzionale).

Per l'effetto, il Tribunale ha condannato l'Amministrazione al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, liquidando un'indennità pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, oltre rivalutazione e interessi legali, con condanna al pagamento delle spese di lite.

Questa pronuncia conferma l'orientamento della giurisprudenza a tutela del personale precario della scuola, riaffermando che la reiterazione sistematica di contratti a termine per coprire esigenze strutturali costituisce un abuso sanzionabile, a prescindere dalla formale collocazione dei posti nell'organico di fatto.

Hai bisogno di ulteriori informazioni o vuoi aderire anche tu al ricorso? ***Fissa subito il tuo appuntamento****: trovi tutti i nostri contatti qui sotto*

Serafino 3282258300

Marco 3479688040

Franco 3917658533

Gianluca (sede di Molinella) 3392855649

Emidio 3917658534

Non sei ancora iscritto? Contattaci per scoprire come tesserarti e ***aderire***

Da affiggere all'albo sindacale della scuola,

ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70